

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 321-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE TODINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1976

Disposizioni in favore dei militari
del Corpo della guardia di finanza in particolari situazioni

Comunicata alla Presidenza il 25 ottobre 1977

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 321 ha lo scopo di estendere ad alcune categorie di militari della Guardia di finanza i benefici di cui alla legge 10 ottobre 1974, n. 496, modificata con legge 12 aprile 1976, n. 205, già operante per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

In particolare, con il disegno di legge n. 321, del quale sono evidenti i motivi di equità, viene attribuita la promozione, il giorno prima del collocamento a riposo per limiti di età, a determinati tenenti colonnelli del ruolo normale (art. 2);

la promozione, il giorno prima del collocamento a riposo per limiti di età, agli ufficiali del ruolo separato e limitato (art. 1);

la ricostruzione di carriera in favore di determinati appuntati (artt. 3 e 4).

Per quanto riguarda i tenenti colonnelli del ruolo normale, si tratta di ufficiali, in genere provenienti dai sottufficiali, che furono in grado di frequentare l'Accademia del Corpo solo dopo aver partecipato alla guerra 1940-43, e che, pur avendo un'anzianità di servizio assai elevata (dai 37 ai 40 anni circa) per la loro età (dai 56 ai 58 anni) rischiano di essere colpiti dai limiti di età (58 anni) prima di poter essere valutati almeno una volta per la promozione al grado superiore, ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ripristinata con la legge n. 187 del 1976 (pacchetto Forlani - promozione alla vigilia del congedo).

Il disegno di legge n. 321 intende pertanto eliminare una eventualità che costituirebbe un atto di grave ingiustizia nei confronti di ufficiali per i quali la partecipazione agli eventi bellici del 1940-43, assurdamente, diventerebbe un fatto negativo ai fini della carriera.

* * *

Quasi tutti i tenenti colonnelli interessati al disegno di legge n. 321, essendo ex combattenti, per effetto della legge n. 336 hanno diritto al trattamento pensionistico del grado superiore, per cui la promozione a colonnello, il giorno prima del congedo, avrebbe carattere prettamente morale.

I rimanenti tenenti colonnelli, anche essi interessati alla legge in parola, ma che non godono dei benefici combattentistici, avendo una elevata anzianità di servizio verrebbero a percepire, in base ai nuovi parametri di stipendi di cui alla legge n. 187 del 1976, un trattamento pensionistico quasi uguale a quello previsto per i colonnelli di prima nomina.

Ufficiali del ruolo separato e limitato

Si tratta di ex ufficiali dell'Esercito e di ex sottufficiali della Guardia di finanza che, durante l'occupazione di Trieste da parte del Governo militare alleato, furono arruolati nelle Forze di polizia (sezione di Polizia economica) dell'amministrazione alleata. Al termine di tale amministrazione (3-4 anni) gli appartenenti alla Polizia economica, con apposita legge, furono assegnati alla Guardia di finanza con il grado di sottotenente ed iscritti in ruolo separato e limitato; attualmente gli ufficiali interessati al provvedimento di cui al disegno di legge n. 321 sono otto, così distinti:

n. 1 congedato per limiti di età, col grado di 1° capitano nel 1971;

n. 1 congedato per limiti di età col grado di maggiore nel 1973;

n. 1 congedato per limiti di età col grado di capitano nel 1974;

n. 5 fanno parte attualmente del ruolo separato e limitato con il grado di tenente colonnello.

* * *

Per quanto riguarda i cinque tenenti colonnelli del ruolo separato e limitato la promozione a colonnello, alla vigilia del congedo, avrebbe carattere prettamente morale perchè sono tutti ex combattenti con diritto al trattamento pensionistico del grado superiore ex legge n. 336 del 1970; gli altri tre ufficiali già congedati, conseguirebbero la promozione al grado superiore, rispetto a quello rivestito all'atto del congedo, ai soli fini economici, ai sensi della legge 10 ottobre 1974, n. 496, con esigua spesa.

Ricostruzione di carriera per gli appuntati

Si tratta di appuntati in servizio ed in congedo arruolatisi nella Guardia di finanza dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle Forze armate o nelle formazioni partigiane, i quali, a domanda, e se ritenuti idonei da apposita commissione, potranno conseguire:

la reintegrazione nel grado di sottufficiale, se ancora in servizio, con l'iscrizione nel ruolo separato e limitato dei sottufficiali (art. 3, terzo comma, del disegno di legge n. 321);

la reintegrazione nel grado di sottufficiale ai soli fini del trattamento economico di quiescenza, se cessati dal servizio (articolo 3, ultimo comma, del disegno di legge n. 321).

* * *

La spesa relativa per le cennate ricostruzioni di carriera è contenuta al minimo in quanto:

la maggior parte degli appuntati interessati alla legge sono ex combattenti e quindi hanno già diritto al trattamento pensionistico del grado superiore in base a quanto disposto dalla citata legge n. 336;

la maggior parte di essi sono ancora in servizio;

molti hanno già raggiunto il grado di sottufficiale nel ruolo normale;

il trattamento economico degli appuntati (stipendio e trattamento di quiescenza) differisce di assai poco da quello dei sottufficiali.

Gli effetti economici conseguenti all'applicazione del disegno di legge n. 321, decorreranno, per l'articolo 5:

per i tenenti colonnelli a partire dal giorno di entrata in vigore della legge;

per gli appuntati in tempi successivi all'entrata in vigore della legge e precisamente dalla data di nomina nel ruolo separato e limitato dei sottufficiali.

Va osservato che il disegno di legge n. 321 risponde ad una esigenza di equità in quanto si tratta di estendere al personale della Guardia di finanza benefici di leggi già operanti per il Corpo della pubblica sicurezza.

Inoltre l'onere di spesa risulta diminuito in base all'emendamento proposto dal Ministero delle finanze in ordine al secondo comma dell'articolo 2 che qui si trascrive:

« I tenenti colonnelli del ruolo ordinario della Guardia di finanza cessati o che cesseranno dal servizio dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1979 per limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, qualora abbiano maturato quattro anni di anzianità di grado od una anzianità complessiva di servizio non inferiore a venticinque anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o dal decesso e collocati nelle posizioni di congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di età nel grado rivestito prima della promozione ».

In relazione alle osservazioni formulate dal Ministero del tesoro è opportuno considerare la validità delle argomentazioni dell'ufficio legislativo del Ministero delle finanze di cui alla lettera 5 ottobre 1977, n. i-1297/UL.

La Commissione bilancio e programmazione economica ha espresso parere favorevole a condizione che venga aggiunto dopo l'articolo 5, un nuovo articolo che espliciti

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il maggior onere annuo derivante dall'attuazione del provvedimento con indicazione formale delle modalità di copertura.

Pertanto si potrebbe aggiungere al disegno di legge n. 321 un articolo 6 così formulato:

« All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni, si provvede mediante imputa-

zione sul capitolo n. 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

TODINI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

5 ottobre 1977

La Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza non si oppone al suo ulteriore corso, a condizione che venga aggiunto, dopo l'articolo 5, un nuovo articolo che espliciti il maggior onere annuo derivante dall'attuazione del provvedimento, indicando formalmente le modalità di copertura.

Secondo le indicazioni del rappresentante del Ministero delle finanze tale onere ammonterebbe a 30 milioni annui e potrebbe trovare copertura sulle disponibilità iscritte in bilancio per il 1977 sul capitolo n. 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Pertanto la formulazione dell'articolo di copertura potrebbe essere la seguente:

« All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

Agli ufficiali della guardia di finanza iscritti nel ruolo separato e limitato è estesa, per quanto applicabile, la legge 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, quali risultano sostituite dall'articolo 2 della legge 12 aprile 1976, n. 205, sono estese al personale di cui al comma successivo, alle condizioni e con le modalità ivi indicate.

I tenenti colonnelli del ruolo ordinario della guardia di finanza cessati dal servizio dal 1° gennaio 1971 o che cesseranno dal servizio per qualsiasi causa entro il 31 dicembre 1979, qualora abbiano maturato quattro anni di anzianità di grado od una anzianità complessiva di servizio non inferiore a venticinque anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni di congedo che ad essi competono fermi restando i limiti di età nel grado rivestito prima della promozione.

Art. 3.

Gli appuntati del Corpo della guardia di finanza, arruolatisi dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle Forze armate o

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

I tenenti colonnelli del ruolo ordinario della Guardia di finanza cessati o che cesseranno dal servizio dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1979 per limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, qualora abbiano maturato quattro anni di anzianità di grado od una anzianità complessiva di servizio non inferiore a venticinque anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni di congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di età nel grado rivestito prima della promozione.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

in quelle partigiane, possono, a domanda, chiedere l'applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

Sulle domande degli interessati decide il Ministro delle finanze, previo parere della commissione di avanzamento di cui all'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, lettera *b*), della legge 10 dicembre 1942, numero 1551.

Gli elementi ritenuti idonei dalla commissione conseguono la reintegrazione nella posizione di sottufficiale con il diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 6 della legge 2 aprile 1968, n. 408, con l'iscrizione nel ruolo separato e limitato dei sottufficiali del Corpo delle guardie di finanza istituito ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Nel ruolo anzidetto possono essere, altresì, iscritti, a domanda, i militari che sono già transitati nella carriera di sottufficiale.

Previo giudizio della commissione di avanzamento di cui al secondo comma, può essere reintegrato nella posizione di sottufficiale ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di reversibilità anche il personale per il quale si verificano le condizioni di cui al primo comma, già cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

L'iscrizione nel ruolo separato e limitato di cui al terzo comma dell'articolo 3 viene effettuata, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione di carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 5.

Gli effetti economici conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 hanno decorrenza a partire dal giorno di entrata in vigore della presente legge, mentre quelli di cui agli articoli 3 e 4 hanno decorrenza dalla data di nomina nel ruolo separato secondo le disposizioni contenute nell'articolo 3.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni, si provvede mediante imputazione sul capitolo n. 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.